

Codice A1813C

D.D. 11 dicembre 2023, n. 3045

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 111/2023 per lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento di un tratto di muro di difesa spondale lungo il lago Sirio in Comune di Chiaverano (TO). Richiedente: Sig. Pane Claudio.



ATTO DD 3045/A1813C/2023

DEL 11/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 111/2023 per lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento di un tratto di muro di difesa spondale lungo il lago Sirio in Comune di Chiaverano (TO).

Richiedente: Sig. Pane Claudio.

Con nota in data 04/04/2023 acquisita in data 17/04/2023 al prot. 16782 di questo Settore il Sig. Pane Claudio residente in Chiaverano (TO) ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di seguito sinteticamente descritti da realizzarsi lungo un tratto spondale del lago Sirio in Comune di Chiaverano (TO).

In particolare l'area oggetto d'intervento è utilizzata come pertinenza di un fabbricato ad uso commerciale-residenziale; il coronamento dell'area lungo la sponda del lago è contenuta da un muro di sostegno in blocchi di cls in parte ammalorati dal tempo ed erosi alla base dalla normale dinamica lacuale; l'intervento proposto consiste quindi nel rifacimento del muro di contenimento esistente con la posa di nuovi blocchi di cls armati con successivo rivestimento in pietra e piantumazione di piante autoctone sempreverdi, è quindi anche prevista la posa di nuova staccionata con piantoni e traverse in castagno. Nel dettaglio sono previste le seguenti fasi operative:

- rimozione dei blocchi in cls del muro esistente attualmente ammalorati;
- consolidamento delle opere di fondazione del muro;
- posa di nuovi blocchi in cls con adeguata armatura in ferro, mantenendo inalterate le dimensioni e la posizione del muro esistente;
- rivestimento del muro faccia a vista con pietra di Luserna a posa incerta con spessore di 2 o 3 centimetri ottenendo un lato a spacco naturale;
- posa di nuova staccionata con piantoni e traverse in castagno come progetto esaminato.

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma del geom. Giuseppe Domenico Blanchetti agli atti di questo Settore in formato digitale, in base ai quali è prevista la

realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il progetto è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Chiaverano (TO) dove non sono pervenute osservazioni/opposizioni di sorta così come comunicato dal medesimo Comune con nota in data 15/11/2023 prot. 6898.

Si da atto che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie ed ha assolto all'imposta di bollo così come stabilito dal regolamento regionale 10/R/2022.

E' stato effettuato sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del lago Sirio.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Sig. Pane Claudio residente in Chiaverano (TO) all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime lacuale;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito ad eventuali danni;
6. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del lago; resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
8. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno eventualmente necessarie;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti normative;
13. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni interferenti con alvei/laghi, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, il soggetto esecutore dei lavori è tenuto ad acquisire l'eventuale autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora-Fauna.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio